

REGOLAMENTO (CE) N. 1477/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/96⁽⁶⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che tale regolamento è stato modificato per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95;

considerando che dal 1° luglio 1996 i quantitativi dei prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n.

1588/94 si riferiscono a un periodo di sei mesi anziché di un anno; che occorre precisare la ripartizione di tali quantitativi nei semestri in causa e modificare in conformità l'articolo 2 del regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1588/94 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per i periodi rispettivamente dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 e dal 1° gennaio al 30 giugno 1997, il volume dei quantitativi di cui all'allegato I è ripartito come segue:

- 50 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996,
- 50 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996,
- 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997,
- 50 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 90.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
